



## **Città di Caserta**

**SETTORE RISORSE UMANE (Contenzioso-Formazione-Organizzazione-Reclutamento)**

### **DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 135 del 30/01/2020**

**Oggetto:** Fondo per le risorse decentrate del personale del comparto anno 2020 -  
Costituzione provvisoria

**IL DIRIGENTE**

**ALLE RISORSE UMANE**

**VISTO** il CCNL del 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate" destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

**DATO ATTO** che, nello specifico, l'art. 67:

- al comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, il "*Fondo risorse decentrate*" è costituito da un unico importo consolidato di risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- ai commi 2 e 3 distingue le risorse decentrate che possono incrementare l'importo consolidato di cui al comma 1, tra quelle che costituiscono incrementi di natura stabile (risorse di cui al comma 2) e incrementi di risorse che possono alimentare annualmente il fondo con importi variabili di anno in anno (risorse di cui al comma 3);

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale 1831 del 07/12/2018 con la quale, a seguito della presa d'atto dei rilievi formulati dal Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, conseguenti alla verifica amministrativo/contabile eseguita presso il Comune di Caserta dal 2/11 al 2/12 dell'anno 2016, sono stati ricalcolati i fondi per il salario accessorio del personale di ctg A-D dall'anno 2010 all'anno 2017 ed è stata disposta la riduzione dei medesimi fondi, a partire dall'anno 2018 fino all'anno 2023, dell'importo annuo di € 63.780,00, ai sensi dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs 165/2001

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1835 del 07/12/2018 con la quale è stato costituito il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale di ctg A-D per l'anno 2018, in applicazione dell'art. 67 del ccnl del 21/05/2018, ed il parere n. 24 del Collegio dei Revisori dei Conti del 19/12/2018 con il quale detto organo ne ha certificato la compatibilità economico/finanziaria per l'importo di € **1.806.049,85**, valore già al netto della riduzione operata su detto fondo 2018 per effetto del recupero innanzi indicato dell'importo annuo di € **63.779,75** (rata annua 1/6);

Documento firmato digitalmente

**VISTE** le Determinazioni Dirigenziali di seguito indicate, relative alla costituzione, integrazione e riduzione del Fondo per il salario accessorio del personale di ctg A-D per l'anno 2019:

- Determinazione Dirigenziale n. 130 del 04/02/2019 – Costituzione Fondo 2019 per il valore di € **1.856.629,55** al netto della rata di recupero dell'importo di € **63.779,75** (rata annua 2/6);
- Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 10/07/2019 – Integrazione Fondo 2019 ex art. 68, comma 1, ultimo periodo, dell'importo di € **358.500,43**;
- Determinazione Dirigenziale n. 1361 del 29/08/2019 – Riduzione Fondo ex art. 33, comma 2, ultimo periodo, D.L. 34/2019 dell'importo di € **73.320,70**;
- Determinazione Dirigenziale n. 1730 del 29/10/2019 – Sospensione della riduzione di cui alla D.D. 1361/2019, con accontamento del medesimo importo in attesa di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019

**CONSIDERATO**, ai fini della costituzione del fondo anno 2020, dover:

- a) **dare atto** del valore dell'importo unico consolidato di cui al comma 1 dell'art. 67 del ccnl del 21/05/2018, quantificato con la citata D.D. n. 1835/2018 in sede di costituzione del fondo 2018, in € **2.252.032,72** che, come indicato nell'ultima parte del citato comma 1, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Tale importo è al netto dell'importo delle risorse destinate, nel 2017, alla Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative, pari ad € 33.000, anch'esso quantificato con la citata D.D. n. 1835/2018, distintamente evidenziato in bilancio;
- b) **dare atto** che il valore di cui alla lett. a) è stato integrato, in forma stabile, con D.D. 1835/2018 e D.D. 130/2019, rispettivamente di un importo pari ad € **6.291,61** ed € **9.102,73**, quali valori corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso, rispettivamente, degli anni 2017 e 2018, compresa la quota di 13<sup>^</sup> mensilità. Detti importi, infatti, confluiscono stabilmente nei fondi degli anni successivi a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio, in misura intera in ragione di anno (**art. 67, comma 2, lett. c**);
- c) **integrare** il fondo dell'anno in corso, in applicazione del citato art. 67, comma 2, lett. c), delle indennità indicate alla precedente lett. b) riferite al personale dipendente cessato nel corso dell'anno 2019. Tale importo è pari ad € **23.251,93** come da documentazione agli atti dell'ufficio stipendi
- d) **integrare** stabilmente le risorse di cui alla precedente lett. a) *“di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019”* (art. 67, comma 2, lett. a). L'importo è stato quantificato in € **45.094,40** (€83,20 x 542 unità) con Determinazione Dirigenziale 130/2019
- e) **integrare** stabilmente le risorse di cui alla precedente lett. a), *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”* (art. 67, comma 2, lett. b) – L'importo è quantificato in € **49.280,40**, come da tabella allegata A1 alla Determinazione Dirigenziale n. 130/2019
- f) **dare atto** che le integrazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) non sono assoggettate ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, come anche precisato nella dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL del 21/05/2018

Documento firmato digitalmente

g) **dare atto** che le risorse di cui alle precedenti lettere da a) ad e) sono ridotte di € **148.856,78** per la fuoriuscita, nell'anno 2000, del personale ATA e di € **172.600,62** quale decurtazione storicizzata, a decorrere dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e s.m.i.. Entrambi gli importi, da portare in riduzione del fondo 2020, sono stati ricalcolati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1831/2018

**RILEVATO** che non vi sono ulteriori condizioni che consentono di operare integrazioni di **risorse stabili** al fondo risorse decentrate anno 2020;

**VISTA**, inoltre, la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2018 con cui il Comune di Caserta ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del TUEL;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 67 *“le risorse di cui al comma 3 (risorse variabili) non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni”*. Allo stato, tuttavia, non risultano dati in ordine alle predette risorse variabili, che saranno contabilizzate in una fase successiva;

**VISTO** il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”* che prescrive quale limite per le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale *“il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

**CONSIDERATO** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della Legge 208/2015, come ricalcolate con la Determinazione Dirigenziale n. 1831/2018, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite del fondo anno 2016;

**DATO ATTO**, quindi, che le risorse per il salario accessorio dell'anno 2016 costituiscono il riferimento ai fini della costituzione del medesimo fondo per l'anno 2020 e che tale fondo anno 2016, come rideterminato con D.D. 1831/2018, costituito esclusivamente da risorse di natura fissa, è pari ad € **1.859.034,50**, al lordo dell'importo da recuperare disposto con Determinazione 1831/2018, valore che rappresenta il limite economico per il fondo 2020, al lordo delle voci escluse;

**VISTO** il prospetto contabile allegato A, nel quale sono riassunte le voci di costituzione del fondo 2016, come rideterminate con il citato atto n. 1831/2018, e quelle di costituzione del fondo anno 2020, ai fini della verifica del rispetto dei limiti al salario accessorio rispetto all'anno 2016;

**RILEVATO** che, al fine di garantire il rispetto del limite 2016, va operata una decurtazione sull'anno 2020 di € **143.187,09**, in applicazione del sopraripartito comma 7, dell'art. 67 del ccnl del 21/05/2018;

**VISTO**, inoltre, l'art. 68, comma 1, ultimo periodo del ccnl del 21/05/2018, che prevede che *“Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate negli anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”*

Documento firmato digitalmente

**CONSIDERATO:**

- che le risorse innanzi citate, tutte di natura stabile, da riportare sul fondo dell'anno successivo a titolo di integrazione *una tantum*, non rilevano ai fini del rispetto del limite 2016 in quanto le stesse *“non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate”* (Circolare RGS del 2/05/2012 n. 16 – Parere MEF del 24/01/2013);
- che le stesse, sebbene qualificate come risorse di natura variabile, non sono incluse tra quelle risorse di natura variabile il cui stanziamento è vietato agli Enti che si trovino in condizioni di dissesto dal comma 6, dell'art. 67 del ccnl del 21/05/2018, fatte salve le eccezioni ivi prescritte (quote di cui al comma 3, lett c), previste da disposizioni di legge)

**DATO ATTO**, tuttavia, che ancora non sono stati predisposti tutti i pagamenti relativi alle indennità finanziate con le risorse del fondo anno 2019, costituito da risorse di natura stabile e da una integrazione *una tantum* ex art. 68, comma 1, ultimo periodo, CCNL del 21/05/2018 di € 358.500,43, effettuata con Determinazione Dirigenziale n. 1147/2019, per cui non è ancora possibile determinare con precisione il valore di eventuali economie sul fondo anno 2019 da riportare sul fondo anno 2020;

**VISTO**, infine, l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 58, prevede, all'ultimo periodo quanto segue:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;*

**PRESO ATTO:**

- dei chiarimenti sulla norma, acquisiti in sede di Conferenza Stato-Città dell'11/12/2019 da cui è scaturito un documento che contiene alcuni principi attuativi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, nel quale si legge *“Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio (riferite alla decurtazione del fondo) si applicano ai comuni con decorrenza dal 1 gennaio 2020”*

- dei contenuti del DPCM del 3 settembre 2019, finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. 34/2019 alle Regioni, con particolare riferimento a quanto riportato nelle sue premesse, ovvero

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”* .

E', inoltre, confermato anche per le Regioni che l'applicazione della citata disposizione decorre dall'01/01/2020 (vedi art. 1)

**CONSIDERATO** che le modalità applicative della suddetta disposizione legislativa saranno sicuramente confermate, per uniformità di trattamento, anche nell'emanando DPCM specifico per gli EE.LL. fissando, quindi, la decorrenza dall'1.1.2020 e l'esclusione della riduzione del fondo in caso di riduzione del numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2020 rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2018;

**PRESO ATTO** del numero dei dipendenti del di ctg A-D in servizio al 01/01/2020, pari a 346 unità, e di quelli che si prevede saranno in servizio al 31/12/2020 in seguito ai collocamenti a riposo già programmati nel corso dell'anno, pari a 310 unità, con un valore medio di personale in servizio pari a **328** unità, fatto salvo l'incremento di detto valore per eventuali assunzioni di personale inserite nel programma di fabbisogno occupazionale 2020/2022 in corso di predisposizione e/o l'incremento del numero dei collocamenti a riposo, allo stato non preventivabili, circostanza che impone di rinviare alla fine dell'anno 2020 la verifica sull'effettivo andamento numerico del personale in servizio;

**CONSIDERATA**, quindi, la forte riduzione del personale in servizio nell'anno 2020 rispetto al quello in servizio alla data del 31/12/2018, pari a 393 unità, circostanza che rende operativa la clausola di salvaguardia innanzi riportata che consente il mantenimento del valore del fondo dell'anno 2018 qualora il personale in servizio sia inferiore a quello registrato alla predetta data;

**VERIFICATO**, quindi, non dover apportare alcun adeguamento in riduzione al fondo anno 2020 in applicazione della disposizione di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. 34/2019

### **DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa

- 1. COSTITUIRE** il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Caserta per l'anno 2020, in applicazione del CCNL 21/5/2018, per complessivi € **1.920,409,30** rappresentato, esclusivamente, da risorse di natura fissa, come da allegato A al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al netto delle risorse destinate, nell'anno 2017, alla Retribuzione di Posizione e di Risultato, pari ad € **33.000,00**;
- 2. DARE ATTO** che il fondo risorse decentrate anno 2020 rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, calcolato al netto delle risorse fisse di cui all'art. 67, comma 2, lettere a) e b) quantificate, rispettivamente, in € **45.094,40** ed € **49.280,40** come da prospetto allegato A1 alla Determinazione Dirigenziale n. 130/2019;
- 3. DARE ATTO** che, anche a fronte della rilevante riduzione del personale in servizio nel corso dell'anno 2020 rispetto al valore dello stesso alla data del 31/12/2018, non vi è obbligo dell'adeguamento in riduzione del fondo di cui al punto 1) in applicazione dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019;
- 4. DISPORRE** la riduzione del Fondo di cui al punto 1) ad € **1.856.629,55** per effetto del recupero dell'importo di € **63.779,75** (rata annua 3/6), disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1831/2018 in applicazione dell'art. 40, comma 3-quinques, D.Lgs. 165/2001;
- 5. DISPORRE** che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2020 trovi copertura nell'apposito capitolo 680 del predisponendo bilancio di previsione anno 2020;
- 6. RINVIARE**, ad un successivo atto, l'integrazione del fondo di cui al punto 1) dell'importo delle eventuali risorse fisse non utilizzate sul fondo anno 2019, ex art. 68, comma 1, ultimo periodo CCNL 21/05/2018, a titolo di integrazione una tantum, previo pagamento di tutte le indennità maturate ma ancora non corrisposte afferenti il fondo 2019;

7. **TRASMETTERE** la presente disposizione al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini del controllo e dei pareri di specifica competenza nonché ai Servizi Finanziari per le scritture contabili di competenza;
8. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ai componenti della Delegazione Trattante.

Il Dirigente  
*Ing. Francesco Biondi*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.**